

Elusione fiscale. L'Ocse riesamina le regole sulle multinazionali

Stabile organizzazione, basta ci sia l'intermediario

Marica Pennesi

■ Nell'ambito del progetto di contrasto all'**elusione fiscale** in ambito internazionale denominato Beps (Base erosion profit shifting), l'Ocse ha pubblicato il discussion draft relativo all'action 7: Preventing the avoidance of Pe status, per prevenire le modalità elusive attraverso le quali il soggetto estero evita la presenza di una stabile organizzazione sul territorio di uno Stato. Dalla versione finale del documento, dopo i commenti al draft e alla discussione in sede Ocse il 21 gennaio sarà modificato l'articolo 5 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e al relativo Commentario.

La finalità

L'obiettivo del documento è quello di enucleare le possibili strategie elusive per prevenirle, scoraggiando l'utilizzo di schemi di tax planning aggressivo che sinora, in assenza di un'esplicita previsione convenzionale e nella non sempre univoca interpretazione delle corti tributarie nazionali dei vari Paesi coinvolti, han determinato una significativa erosione della base imponibile degli Stati a più alta fiscalità. Da qui l'intenzione di rivedere i contenuti dell'articolo 5, soprattutto per "colpire" la figura contrattuale del commissionario, attraverso la quale, nel corso di questi anni, è stata attuata una sostanziale riduzione dei profitti tassabili nei Paesi dove le vendite vengono effettivamente realizzate, in assenza di stabile organizzazione, a beneficio delle giurisdizioni dove risulta fiscalmente residente il committente.

L'Ocse intende, infatti, modificare i paragrafi 5 e 6 per far sì che, laddove vi sia un intermediario che regolarmente conclude contratti a nome di un soggetto

non residente, quest'ultimo abbia sempre un sufficiente collegamento da configurare la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ove le vendite vengono concluse, a meno che l'intermediario possa essere qualificabile come soggetto che conduce un suo business indipendente, cioè non dipendente dal preponente. Nella stessa direzione, per cercare di rivedere la definizione di stabile organizzazione anche alla luce delle nuove sfide imposte dalla digital economy, sono da intendere le modifiche proposte volte a prevenire, da parte delle imprese multinazionali, la possibile frammentazione, in un medesimo Stato, diverso da quello di residenza, di business operativamente omogenei in una pluralità di operazioni al fine di sostenere che ciascuna di esse è meramente un'attività preparatoria o ausiliaria in quanto tale, non ricorrendo quindi i presupposti per l'esistenza di una stabile organizzazione.

Il draft propone di eliminare gli automatismi della cosiddetta lista negativa, contenuta al paragrafo 4 dell'articolo 5, che elenca le attività che di per sé non costituiscono stabile organizzazione. La verifica della natura ancillare e meramente preparatoria avverrà dunque caso per caso. In alternativa, viene proposto di eliminare del tutto alcune attività dalla lista come ad esempio l'acquisto di beni o la raccolta d'informazioni per conto del soggetto estero, la consegna di beni, se venduti on line, prelevati da un deposito sul territorio che sia dimensionalmente rilevante.

Sempre in tema di frazionamento, per evitare i possibili abusi in relazione al requisito temporale (12 mesi), caratterizzante la stabile organizza-

zione, di permanenza di un'attività d'impresa sul territorio di uno Stato, perpetrati attraverso la scomposizione di contratti unitari in una serie di sub-contratti, l'Ocse propone il rinvio ad una regola generale anti abuso, in fase di predisposizione come risultato dell'Action 6 ovvero all'automatico ricomputo aggregato dei periodi se riferibili ad attività frammentate svolte all'interno di un medesimo gruppo.

Il raccordo con il transfer

Il Draft intende rivedere, congiuntamente con le policy di Transfer pricing ovvero attraverso le cosiddette misure speciali di cui alle Actions 4 e 9, la definizione di stabile organizzazione, nel senso di presumere l'esistenza della stessa, in relazione all'impresa assicuratrice estera, nel Paese dove i premi vengono riscossi o i rischi vengono assicurati per il tramite di un agente, salvo si possa dimostrare l'indipendenza dell'attività svolta dal medesimo. Il tema è pertanto particolarmente rilevante per le tutte le implicazioni e le ricadute pratiche in termini di business in capo alle multinazionali. Il coordinamento tecnico dei temi di fiscalità discussi a livello Ocse con l'azione legislativa (decreti delegati in materia fiscale) ed accertatrice nel ns Paese è, quindi, un'opportunità da non perdere per allinearci al contesto internazionale in termini di coerenza operativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Beps

● Si tratta di un piano di azione, volto a contrastare l'evasione fiscale internazionale e lo spostamento dei profitti verso Paesi a bassa fiscalità attraverso pianificazioni fiscali aggressive. Un action plan individua 15 aree di azione (Actions) che saranno oggetto di implementazione e indica i termini e le modalità di intervento

